

Ciò premesso, la Commissione non può aderire all'emendamento del deputato Chiaves; imperocchè essa non sa vedere nessun motivo per cui la madre (nel cuore della quale la voce della natura deve essere eloquente a pro del suo neonato, assai più che nell'animo di qualsiasi altro individuo, e fors'anco nell'animo stesso del padre) non abbia ad esser punita di morte quand'ella abbia spenta quella tenera vita, e non concorrano a scemare il suo crimine altre circostanze attenuanti, il tema delle quali è sempre riservato a tenore dell'articolo 5 che voteremo in appresso.

Bene sta che il Codice penale diminuisca la pena edittale dell'infanticidio, pel caso che questo sia commesso dalla madre illegittima; perchè pur troppo co-deste madri sono tratte molte volte all'atto nefando da una quasi necessità di sottrarsi alla vergogna di una colpa, della quale l'infante sarebbe la prova. Ma se la madre è legittima, e se essa *premedita* l'uccisione del figlio e compie l'orrendo misfatto, come mai la vorremo preservare dalla pena che pur verrebbe inflitta a qualunque estraneo che similmente avesse troncata del di lei figlio la vita?

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**CHIAVES.** Signori, formulerò il mio emendamento in termini tali, che credo non verrà rigettato dalla Camera.

L'articolo 579 dice: « La pena dell'infanticidio potrà essere diminuita di un grado riguardo alla madre che lo abbia commesso sulla prole illegittima, quando concorrano circostanze attenuanti. »

Io domando che questa disposizione sia estesa alla madre di prole legittima.

**TECCHIO, relatore.** Pregherei l'onorevole Chiaves di voler sospendere questa sua proposta, sino a che non sia votato l'articolo 5 del presente progetto, relativo alle circostanze attenuanti.

Se viene ammesso l'articolo 5, egli ha ottenuto il suo scopo senza che faccia mestieri del suo emendamento; che se per avventura (ciò che non credo probabile) l'articolo 5 venisse reietto in massima, tornerebbe allora in acconcio l'emendamento del deputato Chiaves, pel caso speciale da lui contemplato.

**CHIAVES.** L'articolo 5, quando sia sancito, dirà che il giudice apprezzi le circostanze attenuanti; ma trovo molto più sicuro che le apprezzi il legislatore che non il giudice: quindi io voglio che queste circostanze attenuanti siano apprezzate dalla legge mentre sta ancora per sancirsi, e che in conseguenza venga adottato il mio emendamento.

**PRESIDENTE.** Prego il proponente di farmi pervenire il suo emendamento formulato.

Do lettura innanzitutto dell'articolo 579 del Codice penale a cui si riferisce l'aggiunta del deputato Chiaves:

« La pena dell'infanticidio potrà essere diminuita di uno o di due gradi riguardo alla madre che lo abbia commesso sulla prole illegittima, quando concorrano circostanze attenuanti. »

L'aggiunta che ora proporrebbe il deputato Chiaves sarebbe così espressa:

« Il disposto dell'articolo 579 del Codice penale sarà applicabile alla madre che abbia commesso l'infanticidio sulla prole legittima. »

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Penso che non occorre di dichiarare alla Camera che il Ministero ed anche la Giunta si oppongono a questo temperamento, il quale tenderebbe a stabilire per legge, che l'essere stato l'infanticidio commesso dalla madre, anzichè da un estraneo, è una circostanza attenuante: io debbo dirlo schiettamente, considero anzi questa come una circostanza aggravante. Quindi respingo una tale proposta.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti la proposta del deputato Chiaves.

(Non è approvata.)

Il deputato Chiaves propone inoltre che dopo l'articolo 2 della Commissione si aggiunga un articolo in questi termini:

« Il reato previsto dal paragrafo 2 dell'articolo 643 del Codice penale sarà punito coi lavori forzati per anni venti. »

Darò ora lettura dell'articolo 643 del Codice penale a cui si riferisce questa proposta, solo pel n° 2:

« La depredazione commessa in qualsivoglia luogo, con alcuna delle circostanze indicate nei numeri seguenti, costituisce la grassazione:

« 1° Se è accompagnata da omicidio ancorchè solo tentato, o da ferite, percosse o mali trattamenti tali che costituiscano di per sè un crimine;

2° Se è accompagnata da ferite o percosse o mali trattamenti che costituiscano di per sè un delitto, o da minaccia della vita a mano armata. »

L'articolo 644 del Codice stabilisce che la grassazione è punita:

« Colla morte se è accompagnata da alcuna delle circostanze indicate nel n° 1 dell'articolo precedente:

« Coi lavori forzati a vita, se è accompagnata da alcuna delle circostanze indicate nel n° 2. »

Il deputato Chiaves ha facoltà di parlare.

**CHIAVES.** Alcuni degli onorevoli oratori che hanno preso parte a questa discussione si sono mostrati grandemente preoccupati di una conseguenza che dicevano nascere dal principio che informa questo progetto in ordine a quei reati per cui in questo articolo viene tolta la pena di morte.

Si disse: riducendo queste pene ai lavori forzati a vita, voi fate in modo che talvolta rimangano puniti della stessa pena dei lavori forzati a vita due diversi casi nei quali un reato sia stato commesso, mentre questi diversi casi racchiudono in sè una distintissima gravità. Sarà pur necessario che, allorquando questi casi si avverino, si addivenga ad una gradazione della pena, perchè due reati di gravità diversa non restino colla stessa pena puniti; tanto più col pericolo che non